

N. 2247/2022 V.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
SEZIONE NONA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Beatrice Secchi	Presidente Relatore
Dott.ssa Piera Gasparini	Giudice
Dott.ssa Rosa Muscio	Giudice

ha pronunciato la seguente

riunito in camera di consiglio in data 9.6.2022 a seguito di ricorso proposto

**DA**

[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente in [REDACTED] via [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina dal Maso, presso il cui studio in Milano, via Mario Donati n. 12 (CAP 20146) è elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti;

**Ricorrente**

**CONTRO**

[REDACTED] nato a [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e residente in [REDACTED]

**Resistente non costituito**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**



rilevato che con ricorso, depositato in data 21.2.2022, iscritto a ruolo in data 22.2.2022, [REDACTED] chiedeva che venisse disposto il pagamento diretto a suo favore da parte di INPS, della somma mensile di €, [REDACTED] quale contributo al proprio mantenimento, stabilito con sentenza di separazione n. [REDACTED]/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data [REDACTED] pubblicata in data [REDACTED] allegando che il marito non ha mai versato il contributo dovuto senza alcuna motivazione;

rilevato che con nota integrativa, depositata in data 1.6.2022, parte ricorrente ha documentato che il marito percepisce pensione [REDACTED]

rilevato che il resistente, benchè ritualmente citato non si è costituito;

premesso che la domanda ex art. 156 comma 6 c.c può essere proposta, concluso il giudizio di merito, con ricorso utilizzando il rito della camera di consiglio, come anche da ultimo affermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I sentenza 22 aprile 2013 n. 9671); premesso che, ad avviso del Collegio, nei procedimenti ex art. 156 comma 6 c.c, dovendosi applicare il procedimento di cui all'art. 737 c.p.c ed in mancanza di una diversa previsione espressa per tale singola fattispecie, il diritto di difesa delle parti è adeguatamente garantito attraverso l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, assicurata dalla notifica del ricorso al convenuto e dalla possibilità per il convenuto di contraddire con una propria memoria difensiva;

premesso poi che nei procedimenti ex art. 156 comma 6 c.c la decisione giudiziale non risolve una controversia sulla esistenza del diritto all'assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso (Cass. Civ. Sez. I sentenza 22 aprile 2013 n. 9671) e ha una funzione di garanzia rafforzata del credito, data la peculiare natura del diritto di credito in questione, natura e funzione del giudizio che hanno riguardo unicamente all'assegno di mantenimento mensile per i figli e per la moglie e non certo ad altre voci di credito, pure previste dalle statuizioni giudiziali e/o dagli accordi negoziali inseriti dalle parti nelle condizioni consensuali di separazione;



ritenuto, infatti, che in tali procedimenti il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell'inadempimento quale presupposto previsto dall'art. 156 comma 6 c.c., essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni (Cass. Sez. I 15.7.2011 n. 15659);

ritenuto che, nel caso di specie, le garanzie sopra indicate sono state assicurate;

ritenuto che è pacifico l'inadempimento del convenuto all'obbligazione di mantenimento per la moglie, stabilita da un provvedimento giurisdizionale, cui non ha da tempo ormai adempiuto, avendo la ricorrente provato la fonte del suo diritto e allegato un perdurante inadempimento da parte del coniuge;

ritenuto che il convenuto, benché a conoscenza del presente giudizio e del suo oggetto, non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, documentando l'avvenuto adempimento;

ritenuto che la richiesta di parte ricorrente può essere accolta e che, pertanto, deve essere disposto ex art. 156 comma 6 c.p.c l'ordine di pagamento diretto a favore della signora [REDACTED] del contributo al mantenimento per la stessa di € 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi) (base di calcolo gennaio 2022), da parte di [REDACTED]

ritenuto, infine, che nulla debba disporsi sulle spese di lite attesa la contumacia del convenuto;

visto l'art. 156 comma 6 c.c

#### PQM

ordina a [REDACTED] in persona del legale rappresentate pro tempore, di pagare direttamente a [REDACTED] nata a [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente in [REDACTED] in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile



di € 350,00, quale contributo al mantenimento della stessa, stabilito con sentenza di separazione n. [REDACTED]/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data [REDACTED] pubblicata in data [REDACTED] oltre rivalutazione annuale Istat (Foi) (prima rivalutazione gennaio 2023, base di calcolo gennaio 2022), detraendola dalla pensione categoria [REDACTED] [REDACTED] dovuta a [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED] e residente in [REDACTED]

2. nulla sulle spese di lite.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento.

Provvedimento immediatamente esecutivo.

Milano, 9 giugno 2022

Il Presidente rel  
Dott.ssa Beatrice Secchi

